

Istruzioni per le strutture regionali
*(aggiornamento a seguito dell'entrata in vigore
della legge regionale 13 dicembre 2017, n. 19)*

La legge regionale 23 luglio 2010, n. 25 (Nuove disposizioni per la redazione del Bollettino ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e per la pubblicazione degli atti della Regione e degli enti locali. Abrogazione della legge regionale 3 marzo 1994, n. 7), come modificata dalla legge regionale 13 dicembre 2017, n. 19, prevede quanto segue:

Ai sensi **dell'articolo 2, comma 1**, della l.r. 25/2010, il Bollettino ufficiale della Regione (BUR) è pubblicato esclusivamente in forma digitale sul sito istituzionale della Regione.

Ai sensi **dell'articolo 4** della l.r. 25/2010, il BUR si articola in tre parti.

Nella parte prima sono pubblicati: le modificazioni alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta) e relative norme di attuazione, gli atti normativi, le sentenze e le ordinanze della Corte Costituzionale, i ricorsi di legittimità costituzionale promossi dal Governo contro le leggi regionali e gli atti relativi ai referendum.

Nella parte seconda sono pubblicati i seguenti atti, se ricorre almeno uno dei presupposti indicati nel prospetto sottostante:

Tipo di atto	Presupposti per la pubblicazione:		
Deliberazioni del Consiglio o della Giunta regionale	Carattere di generalità (art. 4, c. 2, lett. a), l.r. 25/2010)	Specificativa normativa che ne prescrive la pubblicazione	Indicazione all'interno dell'atto da parte dell'organo adottante (art. 4, c. 4, l.r. 25/2010)
Decreti del Presidente o degli Assessori	Carattere di generalità (art. 4, c. 2, lett. b), l.r. 25/2010)	Specificativa normativa che ne prescrive la pubblicazione	Indicazione all'interno dell'atto da parte dell'organo adottante (art. 4, c. 4, l.r. 25/2010)
Provvedimenti dirigenziali		Specificativa normativa che ne prescrive la pubblicazione	
Atti di altre amministrazioni		Specificativa normativa che ne prescrive la pubblicazione	Indicazione all'interno dell'atto da parte dell'organo adottante, (art. 4, c. 4, l.r. 25/2010)
Avvisi e comunicati	Carattere di generalità (art. 4, c. 2, lett. d), l.r. 25/2010)	Specificativa normativa che ne prescrive la pubblicazione	

Nella parte terza sono pubblicati i bandi di gara e di concorso della Regione, degli enti locali e di altri soggetti pubblici e privati, nonché gli esiti delle gare e le graduatorie dei concorsi.

Ai sensi degli **articoli 5 e 6** della l.r. 25/2010, le modalità di invio all'Ufficio del BUR degli atti da pubblicare sono le seguenti:

1. nella richiesta deve sempre essere indicata la normativa che prescrive la pubblicazione dell'atto, salvo il caso in cui la pubblicazione sia indicata dall'organo adottante nell'atto stesso (articolo 5, comma 3);
2. gli atti si pubblicano PER ESTRATTO e devono essere inviati già predisposti in tale forma (per estratto si intende omissione della parte narrativa **e degli allegati**, riportando fedelmente l'oggetto e gli estremi dell'atto). Non è più necessario l'invio dell'atto integrale (articolo 5, comma 5);
3. la pubblicazione integrale è effettuata esclusivamente su richiesta motivata del richiedente (articolo 5, comma 5);
4. in caso di errori sugli atti non ancora pubblicati, l'Ufficio del BUR sospende la pubblicazione in attesa dell'invio da parte del richiedente dell'atto corretto; qualora si rilevino errori in atti già pubblicati, l'Ufficio del BUR pubblicherà un'errata corrige nel Bollettino ufficiale recante la parte errata del testo pubblicato e il testo corretto provvedendo, se del caso, alla ripubblicazione dell'intero atto (articolo 6).

Si rammenta inoltre che:

- a) la richiesta di pubblicazione dell'atto deve essere inoltrata dalla struttura che lo ha predisposto;
- b) nel caso in cui si renda necessario sospendere la pubblicazione dell'atto, il richiedente deve inviare specifica lettera di richiesta;
- c) la richiesta di pubblicazione deve essere corredata tassativamente dell'allegato in formato elettronico (**pdf testo**) in quanto l'Ufficio del BUR gestisce le pubblicazioni tramite il gestore dei flussi documentali elettronici (GED).

Ai sensi **dell'articolo 7, comma 1**, della l.r. 25/2010, la pubblicazione degli atti è effettuata entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta. Entro il predetto termine la struttura regionale competente in materia di promozione della lingua francese provvede alla traduzione dei testi ufficiali in lingua diversa da quella in cui l'atto è stato approvato (ad esclusione degli atti trasmessi all'Ufficio del BUR già corredata della relativa traduzione). Qualora per la complessità dell'atto i tempi per la traduzione determinino il superamento di tale termine, il testo potrà essere pubblicato nella lingua in cui è stato approvato, rinviando la pubblicazione della relativa traduzione. In tal caso, gli effetti legali si producono in conseguenza della prima pubblicazione (**articolo 7, comma 2**).